



## ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELL'UNITA' NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE

# Art. 1

Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate La Repubblica riconosce il giorno 4 novembre come Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate. La Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Versione in vigore dal 16 marzo 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

|               |                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| Atto          | Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate |
| Estremi       | Legge 1 marzo 2024, n. 27                                            |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 16 marzo 2024                                 |

#### Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/istituzione-della-giornata-dell-unita-nazionale-e-delle-forze-armate/art-1>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it